

## **Deliberazione 22 giugno 2000**

### **Convocazione di una audizione speciale al fine dell'adozione dei provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di regole tecniche ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Deliberazione n. 115/00)**

#### L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 22 giugno 2000,
- Premesso che:
  - l'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, prevede che sulla base di direttive emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore) adotti regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonché la sicurezza e la connessione operativa tra le reti, e che l'Autorità verifica la conformità delle regole tecniche adottate dal Gestore alle direttive dalla stessa emanate e si pronuncia, sentito il Gestore, entro 90 giorni e che qualora la pronuncia dell'Autorità non intervenga entro tale termine le regole si intendono approvate;
  - l'Autorità, con deliberazione 9 marzo 2000, n. 52/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 68 del 22 marzo 2000 (di seguito deliberazione n. 52/00), ha emanato le direttive di cui al precedente alinea;
  - la regolamentazione tecnica concernente la disciplina dell'accesso alle reti elettriche è caratterizzata dall'esigenza di una continua attività di implementazione e di aggiornamento al fine di consentire il costante adeguamento all'evoluzione tecnologica ed ai processi di riforma del settore elettrico e che, pertanto, la verifica della conformità alle direttive delle regole tecniche adottate dal Gestore e dei successivi aggiornamenti comporta lo svolgimento di un'attività istruttoria avente analoghe caratteristiche di implementazione e di aggiornamento;

- ai sensi dell'articolo 9 della delibera 16 maggio 1997, n. 44/97, recante Regolamento per le audizioni periodiche delle formazioni associative di consumatori e utenti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e per lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e l'efficacia dei servizi (di seguito: delibera n. 44/97), l'Autorità può convocare audizioni speciali su singoli argomenti o temi particolari anche al fine di garantire forme di rappresentazione delle istanze dei soggetti portatori di interessi pubblici e privati nei procedimenti di formazione di atti normativi o atti a contenuto generale;
- Visti:
    - la direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 recante procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;
    - la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
    - il decreto legislativo n. 79/99;
- Visti:
    - il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 1999 ed, in particolare, l'articolo 3, comma 5;
    - il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 gennaio 2000, recante assunzione della titolarità e delle funzioni da parte della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2000;
    - la direttiva del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 21 gennaio 2000, recante direttive per la società Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2000.
- Viste:
    - la delibera n. 44/97;
    - la delibera 30 maggio 1997, n. 61/97 recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
    - la delibera dell'Autorità, 11 maggio 1999, n. 64/99;
    - la deliberazione n. 52/00;
  - Visto il documento per la consultazione del 4 agosto 1999, recante lo schema di provvedimento "Direttive al gestore della rete di trasmissione nazionale per

l'adozione di regole tecniche in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette ai fini della connessione alla rete di trasmissione nazionale, della sicurezza e della interoperabilità delle reti elettriche” (di seguito: documento per la consultazione 4 agosto 1999);

- Considerato che:

- nel documento per la consultazione 4 agosto 1999 l'Autorità ha rappresentato la necessità di organizzare forme di consultazione stabile dei soggetti interessati ai provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99, ai fini della introduzione di interessi e dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità in materia di verifica e approvazione delle regole tecniche;
- gli esiti del procedimento avviato dall'Autorità con la delibera n. 64/99 e i commenti e le osservazioni scritte pervenute in relazione al documento per la consultazione 4 agosto 1999 e, in particolare, quanto osservato dai soggetti interessati in ordine alla necessità di istituire forme stabili di consultazione che prevedano l'apporto di elementi conoscitivi con carattere di continuità da parte dei soggetti interessati e che siano funzionali alla rappresentazione di istanze all'Autorità nelle fasi di verifica e approvazione delle regole tecniche;

- Ritenuto che:

- sia opportuno utilizzare il modello dell'audizione speciale secondo modalità aderenti alle particolari esigenze istruttorie connesse all'esercizio delle attribuzioni dell'Autorità in materia di verifica ed approvazione delle regole tecniche;
- sia opportuno convocare, di conseguenza, in audizione speciale i soggetti interessati alle regole tecniche ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi per la verifica e l'approvazione delle medesime regole e per l'attivazione della funzione di monitoraggio sull'applicazione delle regole tecniche;
- sia opportuno limitare la durata di tale audizione ad un periodo di sei mesi a far data dalla sua prima convocazione;
- all'interno del periodo appena individuato, sia necessario convocare tale audizione periodicamente e, comunque, almeno ogni quindici giorni;
- l'audizione speciale di cui sopra possa altresì essere d'ausilio all'espletamento delle funzioni di monitoraggio sull'applicazione delle regole tecniche anche al fine della eventuale segnalazione all'Autorità delle esigenze di aggiornamento e modifica delle direttive o delle regole tecniche;

DELIBERA

**Articolo 1**  
**Convocazione di audizione speciale**

1. È convocata l'audizione speciale, nel seguito richiamata come "Audizione", dei soggetti interessati ai provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, e, più in generale, ai provvedimenti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel seguito richiamata come "Autorità", concernenti la regolamentazione tecnica delle attività di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione dell'energia elettrica.
2. Attraverso l'Audizione l'Autorità acquisisce:
  - a) nell'ambito dei procedimenti per la formazione dei provvedimenti di cui al precedente comma 1, osservazioni e valutazioni dei soggetti interessati, ove possibile anche mediante documenti presentati congiuntamente dagli stessi;
  - b) segnalazioni di esigenze di aggiornamento e modifica dei provvedimenti di cui al precedente comma 1.

**Articolo 2**  
**Partecipanti ed osservatori**

1. All'Audizione partecipano:
  - a) tre rappresentanti dei soggetti responsabili degli impianti di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera a), delle direttive approvate con la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2000, n. 52/00, nel seguito richiamate come "Direttive", di cui:
    - uno designato dalla società Enel Spa;
    - due designati dall'UNAPACE;
  - b) tre rappresentanti designati dai soggetti responsabili degli impianti di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera b), delle Direttive, di cui:
    - uno designato dalla società Enel Spa;
    - due designati dalla Federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici (Federelettrica);
  - c) due rappresentanti designati dai soggetti responsabili degli impianti di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera c), delle Direttive, di cui:
    - uno designato dalla Confindustria;
    - uno designato dall'Associazione italiana consumatori energia di processo (AICEP);
  - d) due rappresentanti designati dai soggetti responsabili degli impianti di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera d), delle Direttive, di cui:
    - uno designato dalla società Ferrovie dello Stato Spa;
    - uno designato dalla *Association of European Transmission System Operators* (ETSO);
  - e) due rappresentanti designati dai soggetti responsabili degli impianti indirettamente connessi alla rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettere a) e b) delle Direttive, di cui:
    - uno designato dall'Associazione produttori energie rinnovabili (APER);
    - uno designato dalla Federazione produttori energie rinnovabili (Federpern);

- f) un rappresentante designato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3.4, lettera e), delle Direttive.
2. La designazione dei rappresentanti di cui al precedente comma 1 è effettuata, entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale, mediante invio di apposita comunicazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas da parte dei soggetti di cui al precedente comma 1.
  3. All'audizione possono partecipare, in veste di osservatori, con un proprio rappresentante:
    - a) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
    - b) il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa;
    - c) il Comitato elettrotecnico italiano (CEI).

**Articolo 3**  
**Modalità di funzionamento**

1. L'Audizione è convocata presso l'Autorità, per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, con periodicità almeno quindicinale. Il direttore dell'Area elettricità dell'Autorità, o un funzionario della medesima da questi delegato, è responsabile degli adempimenti di carattere organizzativo concernenti l'Audizione ed ha la facoltà di disporre ulteriori convocazioni dell'Audizione, qualora ciò sia reso necessario da particolari esigenze conoscitive.
2. Gli elementi acquisiti nel corso dell'audizione vengono resi noti mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

**Articolo 4**  
**Disposizione finale**

3. La presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.